
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 1786

d'iniziativa dei deputati

PADOVANI, BENVENUTI GOSTOLI, CANGIANO, LAMPIS, LOPERFIDO,
MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, URZÌ

**Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo
tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini
didattici**

Onorevoli Colleghi! – L'istruzione scolastica tecnica rappresenta una delle modalità con cui i giovani possono più facilmente entrare nel mondo del lavoro. È convinzione largamente diffusa che l'educazione tecnica, insieme a un tempestivo apprendimento professionale, siano elementi di forza per il sistema d'istruzione nazionale e per il settore industriale e artigianale.

Peraltro, questa considerazione vale anche per l'istruzione superiore, tanto che il legislatore ha ritenuto di dover realizzare, con la legge 15 luglio 2022, n. 99, una riforma organica per gli istituti tecnici superiori (ITS), la cui disciplina essenziale era demandata a una fonte di rango secondario, ossia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.

La presente proposta di legge riguarda un aspetto specifico e circoscritto, ancorché significativo, dell'attività didattica nelle scuole tecniche, cioè quello dell'uso di veicoli dismessi da parte di studenti futuri autoriparatori.

A tale riguardo, si fa presente che nelle istituzioni scolastiche a indirizzo tecnico, la conoscenza diretta e l'esercitazione sulle macchine agricole, sulle automobili e altri mezzi simili assume grande importanza. Per tali ragioni, la previsione di una speciale deroga alle regole sullo smaltimento dei

macchinari in disuso – che di norma costituiscono rifiuti speciali – consentirebbe agli studenti e a tutti i soggetti coinvolti nell'istituzione scolastica di fare un'importante esperienza formativa.

La provincia autonoma di Trento, nella determinazione n. 497 dell'11 ottobre 2017, ha autorizzato un'azienda di autodemolizione a fornire alle scuole tecniche e professionali auto demolite bonificate, esclusivamente per uso didattico e di esercitazione.

La scelta della provincia autonoma di Trento costituisce un unicum nel panorama legislativo nazionale perché, ad oggi, la possibilità di autorizzare l'utilizzo di auto demolite a fini didattici non è prevista a livello statale; tale limitazione finisce per compromettere, di fatto, l'attività formativa, posto che le autovetture rappresentano un materiale didattico fondamentale per l'apprendimento dei futuri autoriparatori.

La carenza di manodopera preparata, peraltro, costituisce un problema trasversale, poiché la difficoltà degli imprenditori di reperire forza lavoro specializzata rappresenta una questione spinosa al pari della crisi economica e dell'inflazione. Per il settore dell'autoriparazione, in particolare, si avverte una certa urgenza, dal momento che molti operatori sono ormai prossimi alla pensione, cosa che inciderà sul ricambio generazionale e sulla sopravvivenza delle imprese del settore medesimo.

Alla luce di tali brevi considerazioni, la presente proposta di legge intende modificare il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, consentendo alle scuole di utilizzare singole unità di veicoli fuori uso a fini esclusivamente didattici.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i tempi e le modalità con cui, nei limiti di un solo veicolo fuori uso per ciascuna istituzione scolastica, possono essere messi a disposizione delle istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori veicoli fuori uso o parti di essi a fini esclusivamente didattici, fatte comunque salve le misure di sicurezza di cui al comma 1».